



# COMUNE DI OLIVERI

Città Metropolitana di Messina  
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE



## ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 02/02/2024

**OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 06 DEL 30/01/2024 - MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE IN DATA 09 E 12 FEBBRAIO 2024 ED AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLA NORMATIVA SULLE EMISSIONI SONORE.**

### IL SINDACO

**Considerato** che in data 30/01/2024 è stata emessa ordinanza n.06 per le Manifestazioni di Carnevale;

**Che**, per esigenze tecniche è stato necessario modificare le date;

**Che**, in occasione del Carnevale 2024, l'Associazione Pro Loco di Oliveri con il Patrocinio del Comune di Oliveri con note prot. n. 933 e 934 del 24/01/2024, il Sig. Salvatore Gullo in qualità di Presidente della Pro Loco, organizza una manifestazione musicale denominata "Carnaval Party" in data 09 Febbraio 2024, dalle ore 21:30 alle ore 01:30 e in data 12 Febbraio 2024 il "Carnevale dei bambini" dalle ore 16:00 fino alle 20:00 circa, allegando alla richiesta tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia;

**Considerato** che per lo svolgimento delle manifestazioni "Carnaval Party" e "Carnevale dei bambini" è prevista l'installazione, in P.zza Parmaliana, di una struttura coperta tipo "palatenda":

**Che** la struttura di che trattasi potrà essere utilizzata anche per lo svolgimento di attività dell'Amministrazione Comunale;

**Considerato** che ai fini della sicurezza pubblica e per il montaggio della struttura, si rende necessario interdire al transito e la sosta nell'area in cui si svolgerà tale manifestazione;

**Preso atto** che, all'uopo si rende, altresì, necessaria l'autorizzazione all'emissioni sonore fino alle ore 01:30, in deroga alla vigente normativa in materia di contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico da sorgenti sonore per l'effettuazione di concerti musicali e piccoli intrattenimenti musicali, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, organizzati da enti pubblici;

**Considerato** che simili manifestazioni registrano un afflusso di visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi;

**Rilevato** che le attività e le manifestazioni temporanee ed occasionali, anche se caratterizzati da livelli sonori significativi sotto l'aspetto del disturbo possono essere eccezionalmente consentite in base al principio per cui le emissioni necessarie e transitorie relative ad attività lecite possono essere tollerate;

**Dato atto** che la legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" all'art. 6 stabilisce le competenze dei comuni e specifica alla lettera h) che è competenza degli stessi l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso Comune;

**Ritenuto**, pertanto, necessario, disporre l'adozione di specifici provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nonché autorizzare gli organizzatori, in deroga ai valori minimi sulle emissioni sonore, per consentire lo svolgimento della manifestazione;

**Vista** la Legge 447/95;

**Visto** l'art. 7 del Vigente Codice della Strada (D. l.vo n° 30/04/1992 n° 285);

**LA PRESENTE SOSTITUISCE E ANNULLA LA PRECEDENTE ORDINANZA  
N.06 DEL 30/01/2024**

**ORDINA**

**DALLE ORE 08:00 DI GIORNO 05 FINO AL 15 FEBBRAIO 2024  
E COMUNQUE FINO ALLO SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE:**

**IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN PIAZZA PARMALIANA (TRATTO  
COMPRESO FRA CORSO C. COLOMBO E PONTE FS PIAZZA LUIGI RIZZO)  
PER IL MONTAGGIO DEL PALATENDA.**

**LA MANIFESTAZIONE DI CUI SOPRA PUÒ ESSERE EFFETTUATA IN DEROGA AI  
VALORI MINIMI RELATIVE ALLE EMISSIONI SONORE, A CONDIZIONE CHE VENGA  
INTERROTTA ALLE ORE 01:30 DEL 10.02.2024.**

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6 della L.446/95 si intende automaticamente revocata nel caso in cui si contravvenga all'ordine tassativo di sospendere la manifestazione di cui sopra, entro l'orario autorizzato.

Per consentire le operazioni di allestimento service o per altre esigenze di carattere tecnico, potranno essere effettuate, in anticipo rispetto all'orario di cui sopra, parziali chiusure delle aree interessate dalla manifestazione.

L'apposizione della segnaletica di chiusura al traffico (transenne) e la relativa rimozione sono posti a carico degli organizzatori dell'evento.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della predisposizione e fornitura della occorrente segnaletica stradale.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S. , sono incaricati della vigilanza per l'esatta esecuzione del presente provvedimento.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo comunale *on line*.

La trasmissione di copia della presente agli organizzatori della manifestazione, al locale Comando di Polizia Municipale, al Responsabile, all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Stazione Carabinieri di Falcone (ME).

**AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata di Catania ovvero, in via alternativa, Ricorso straordinario al presidente della regione, da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

**IL SINDACO**  
**Dott. Francesco Iarrera**  
